

Prot. 1067

Cagliari, 17.07.2015

**PEC**

**Ill.mo Sig. Sindaco  
Dott. Paolo Luigi Dessì  
Segretario Comunale  
Dott. ssa Adalgisa Frau  
Comune di Sant'Anna Arresi  
Piazza Aldo Moro 1  
09010 Sant'Anna Arresi (CI)  
[info.santannaarresi@pec.it](mailto:info.santannaarresi@pec.it)**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DIRETTIVO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART.110 TUEL - AREA TECNICA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO.**

Spett. le Comune,

lo scrivente Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di selezione finalizzate al conferimento dell'incarico specificato nell'oggetto.

A seguito delle numerose richieste pervenuteci dai nostri iscritti, con la presente si riportano alcune considerazioni in merito al bando di gara.

In particolare, l'avviso indica come requisito di ammissione al concorso il possesso da parte dei candidati del titolo di studio *"LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA vecchio ordinamento o specialistica (classi 28/S e 4/S e 3S) o magistrale (classi LM-23, LM-24, LM-26, LM-4, LM-3) o titoli equivalenti"*.

Orbene, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233) e del successivo allegato denominato *"Equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali"*, la laurea in *"Ingegneria per l'Ambiente e Territorio"* (Classe 35 /LM) è pacificamente equiparata alla laurea in *"Ingegneria della Sicurezza"* (classe LM/26), quale classe espressamente indicata nel bando *de quo*.

- Essere in possesso di un diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o equipollenti  
oppure
- Essere in possesso di un diploma di Laurea Specialistica (LS) della classe 509/99 equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. 07/10/2009 n.233;  
oppure
- Essere in possesso di un diploma di Laurea Magistrale (LM) della classe D.M. 270/04, equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 09/07/2009 pubblicato sulla G.U.07/10/2009 n. 233;  
oppure

- Essere in possesso di un diploma di Laurea triennale in Ingegneria civile o ambientale o equipollenti;

Orbene, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233) e del successivo allegato denominato "Equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali", la laurea in "Ingegneria per l'Ambiente e Territorio" (Classe 38/S e poi 35 /LM) è pacificamente equiparata alla laurea in "Ingegneria della Sicurezza" (classe LM/26), a sua volta equiparata alla laurea in "Ingegneria Civile" (Classe 28/S) quale classe espressamente indicata nel bando *de quo*.

Tutto ciò posto, si ritiene pertanto opportuno, nonché auspicabile, che Codesta Amministrazione ammetta alla procedura di selezione indicata in epigrafe anche i candidati in possesso del diploma di laurea in "Ingegneria per l'ambiente ed il territorio" in quanto il possesso di tale titolo è annoverabile tra i "titoli equipollenti" espressamente previsti dal bando.

Per ciò che concerne i criteri di valutazione, si legge che **"Il Sindaco sceglie discrezionalmente, tra quelli inseriti nella fascia più elevata, il soggetto da incaricare, motivando adeguatamente le ragioni della scelta, in premessa al decreto di nomina, con riferimento alle competenze emerse dalla selezione, al profilo di Dirigente richiesto, allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche dell'Ente."**

Tale dicitura sembra contraddire il principio stesso della selezione e della valutazione dei candidati che deve ispirarsi a principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio* e fondarsi su elementi oggettivi relativi alla professionalità e all'esperienza con la conseguenza che, affidando al Sindaco la scelta discrezionale del candidato potrebbe quest'ultima non necessariamente essere supportata da valutazioni inconfutabili, emerse in sede di selezione.

Com'è tra l'altro ben noto, l'assegnazione degli incarichi *ex art.* 110 del D.lgs 267/2000 è onerosa.

Proprio in tale ottica, appare ancor più necessario e corretto che l'impegno della spesa sia assunto dall'organo politico costituito congiuntamente dal Consiglio e dalla Giunta, piuttosto che dalla sola figura del Sindaco.

A parere dello scrivente Ordine, pertanto, sarebbe più corretto basare la selezione del personale su ulteriori criteri, quali per esempio quelli psico-attitudinali emersi in sede di colloquio, piuttosto che sul giudizio discrezionale del singolo componente della commissione, nella fattispecie il Sindaco.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il delegato del Presidente  
Denise Puddu

